



**Regolamento recante le norme per la ripartizione dell'incentivo per le funzioni tecniche al personale del COeSO Società della salute delle zone Amiata Grossetana, Colline Metallifere e Area Grossetana, ai sensi dell'articolo 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici).**

**Approvato con Delibera della Giunta Esecutiva n. 5 del 14 febbraio /2024**

## Capo I - Principi generali

Art. 1 - Oggetto, ambito applicativo ed esclusioni.....	1
Art. 2 - Destinatari quota dell'80%.....	2
Art. 3 - Individuazione gruppo di lavoro e criteri di scelta.....	3
Art. 4 - Limite soggettivo dell'incentivo.....	4
Art 5 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo.....	4
Art 6 - Centrali di committenza.....	5
Art 7 - Quota del 20%.....	5

## Capo II - Incentivo per servizi e forniture

Art. 8 - Graduatoria dell'ammontare incentivante.....	6
Art. 9 - Disciplina delle varianti.....	6
Art. 10 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro.....	6

## Capo III - Norme comuni

Art 11 - Principi in materia di valutazione.....	8
Art 12 - Attività articolate e singole.....	8
Art 13 - Assegnazioni coincidenti di più attività.....	9
Art 14 - Attività del personale dirigenziale.....	9
Art. 15 - Eventuali riduzioni.....	9
Art. 16 - Liquidazione annuale dell'incentivo.....	10
Art. 17 - Applicazione disposizioni transitorie.....	12
Art. 18 - Rinvii.....	12
Art 19 - Informazione e confronto.....	12

## Capo IV - Allegati

Allegato I.1.....	13
-------------------	----

## CAPO I

### Principi generali

#### **Art. 1 - Oggetto, ambito applicativo ed esclusioni**

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 45 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12) e ai sensi dell'Allegato I.10 del D. Lgs. 36/2023.
2. Tale regolamento si applica, nei limiti sottoindicati, per appalti di FORNITURE e di SERVIZI, anche nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione.
3. Sono definiti «appalti pubblici di forniture», i contratti aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto di prodotti. Un appalto di forniture può includere, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione.
4. Sono invece «appalti pubblici di servizi», i contratti aventi per oggetto la prestazione di servizi diversi da quelli definibili quali lavori pubblici.
5. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei servizi e forniture, posto a base della procedura di gara, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione.
6. L'importo di cui al precedente comma, in particolare, è destinato a:
  - a. soggetti che svolgono le attività tecniche, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 2, per una quota dell'80%;
  - b. alle finalità di cui al successivo art. 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.
7. Ai fini di cui ai precedenti commi, il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del D. Lgs. 36/2023 ed al presente Regolamento.

#### **Art. 2 - Destinatari quota dell'80%**

1. La quota dell'80% di cui al presente comma, relativa a ciascuna procedura, è destinata ad incentivare l'attività di soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le attività tecniche indicate nell'Allegato I.10 del D. Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'articolo 45 del Codice, le prestazioni tecniche di cui al successivo comma 3, attribuibili al personale dell'Ente, riguardano quelle previste per l'acquisizione di beni e di servizi.

2. È preposto, in base alle funzioni elencate al comma 3, il personale dipendente dell'Ente, anche a tempo determinato, competente alle procedure di acquisizioni di beni e servizi, formalmente incaricato delle attività incentivate e dotato di idonea professionalità in relazione alla funzione assegnata.

Nello specifico, il presente regolamento interessa le seguenti figure:

- RUP Responsabile Unico del Progetto;
  - RES Responsabile del procedimento per l'esecuzione;
  - DEC Direttore dell'Esecuzione del Contratto;
  - COLLABORATORI intesi come dipendenti a supporto delle suddette figure che assumono la responsabilità inerente l'incarico affidatogli dal Dirigente nell'ambito della specifica procedura oppure, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono opera di consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.
3. In particolare, come previsto dal medesimo art. 45 del D. Lgs. 36/2023, dall'Allegato I.10 del Codice dei contratti pubblici e in base all'organizzazione dell'Ente, le **attività incentivabili** riguardano le funzioni/attività affidate in via formale ai dipendenti incaricati per effettuare:
    - la programmazione della spesa per investimenti;
    - la stesura e la valutazione preventiva dei progetti;
    - la predisposizione delle procedure di gara;
    - il controllo sulle procedure di gara;
    - il controllo sulla esecuzione dei contratti nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e dei costi prestabiliti;
    - l'elaborazione e rilascio del certificato di verifica di conformità per servizi e forniture.Sono inoltre incentivabili:
    - le attività svolte dal Responsabile unico del Progetto (RUP) o dal Responsabile del procedimento per la esecuzione (RES) e dagli eventuali collaboratori;
    - le attività svolte dal Direttore dell'Esecuzione (DEC) e dagli eventuali assistenti.
  4. Nel caso in cui l'Allegato I.10 sia abrogato o sostituito ai sensi dell'art. 45 c.1 del Codice dei contratti pubblici, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.

### **Art. 3 - Individuazione gruppo di lavoro e criteri di scelta**

1. Ferma restando la nomina del Responsabile del Progetto (RUP e/o RES) a mezzo di apposito provvedimento da parte del Dirigente/Direttore, il conferimento degli incarichi che legittimano la

corresponsione delle somme di cui al presente regolamento è disposto dal Dirigente/Direttore e formalizzato nel provvedimento di indicazione di gara o negli atti di programmazione o in quelli di esecuzione.

2. Il Dirigente/Direttore individua la struttura tecnico amministrativa o “gruppo di lavoro” destinatario dell’incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.

L’atto di individuazione deve riportare espressamente le funzioni/attività dei dipendenti individuati, nonché i termini da rispettare per l’esecuzione delle prestazioni.

3. Nella scelta si deve comunque tenere conto:

- a) delle competenze, dei carichi di lavoro e delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
- b) della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;
- c) della competenza, dell’esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;
- d) della opportunità di perseguire un’equa ripartizione degli incarichi rispettando, per quanto compatibile con la realtà organizzativa dell’ente, il criterio di rotazione;
- e) del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano.

Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l’individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.

4. Possono essere destinatari dell’incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma 2.

5. Il dirigente che ha formalizzato con provvedimento la nomina può, su iniziativa del Responsabile del Progetto e con provvedimento motivato, modificare o revocare gli incarichi in ogni momento ed attribuirli ad altro personale. Con il medesimo provvedimento, su proposta del Responsabile del Progetto, il dirigente competente stabilisce la quota eventualmente da assegnare alle attività svolte sino al momento della revoca o della modifica.

I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.

6. La suddivisione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connesso alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti, [eventuale nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede o in altro documento specifico riferito a ciascun servizio o fornitura].

7. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35 bis del D. Lgs. 165/2001.

Il Dirigente/Direttore che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

#### **Art. 4 - Limite soggettivo dell'incentivo**

1. L'incentivo di cui al precedente art. 2 comma 1 è corrisposto dal Dirigente/Direttore preposto alla struttura competente, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal dipendente. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.
2. L'incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al successivo art. 7.

#### **Art 5 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo**

1. Non sono oggetto di incentivazione le attività inerenti lo svolgimento delle consultazioni preliminari di mercato di cui all'art. 77 del D. Lgs. 36/2023.
2. È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti. In tal caso, l'incentivazione di cui al presente Regolamento non si applica, escludendo qualunque sovraincentivazione.

#### **Art 6 - Centrali di committenza**

1. In caso di attività svolta da centrale di committenza, ai dipendenti della stessa è attribuito un incentivo in misura non superiore al 1 % di quanto previsto per le singole procedure dal presente Regolamento, da assegnare sempre in relazione alle diverse attività svolte dalla Centrale e da valutare di volta in volta in base alle singole procedure.
2. La quota è assegnata su richiesta della centrale che deve indicare le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 2 comma 3.
3. La quota assegnata alla centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente le cui funzioni sono state trasferite alla stessa centrale. L'art. 45 del D. Lgs. 36/2023 prevede il riconoscimento ai dipendenti della centrale di committenza di una quota non superiore al 25% della misura complessiva dell'incentivo.

### **Art 7 - Quota del 20%**

1. La quota di cui all'art. 1 comma 6 lett. b), escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è incrementata da:
  - la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 4 "Limite soggettivo dell'incentivo";
  - la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente/responsabile di cui all'art. 16;
  - la quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'ente.
  
2. Con le risorse di cui al precedente comma, l'Ente acquista beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare:
  - a) la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
  - b) l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
  - c) l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

Una parte delle suddette risorse di cui al precedente comma è in ogni caso utilizzata:

- a) per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
- b) per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- c) per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

## **CAPO II**

### **Incentivo per servizi e forniture**

### **Art. 8 - Graduazione dell'ammontare incentivante**

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 D. Lgs 36/2023 è graduata come segue:

<b>Forniture e servizi di importo a base di gara</b>	<b>Percentuale</b>
da € 140.000,00 fino ad € 500.000,00	2%
oltre € 500.000,00	1,5%

2. Gli incentivi per appalti di forniture e servizi sono attribuiti anche nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione.

#### **Art. 9 - Disciplina delle varianti**

1. Le varianti conformi all'art. 120 c.1 lett. c) del D. Lgs. 36/2023, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura.
2. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie.
3. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120 c.3 del D. Lgs. 36/2023.

#### **Art. 10 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro**

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella **tabella "Allegato I.1"**. I coefficienti vengono definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.
2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.
3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate.

### **CAPO III**

#### **Norme comuni**

#### **Art 11 - Principi in materia di valutazione**

1. Ai fini della erogazione delle somme è necessario l'accertamento da parte del Dirigente/Direttore responsabile dell'unità funzionale che ha bandito la procedura di gara. L'accertamento consiste nella verifica che tutte le prestazioni affidate ai singoli dipendenti siano state svolte senza errori e/o ritardi, anche ai fini delle eventuali decurtazioni di cui ai commi seguenti.
2. Nell'attribuire l'incentivo il Dirigente/Direttore tiene conto:
  - del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
  - della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
  - della competenza e professionalità dimostrate;
  - della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.
3. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura.
4. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del Dirigente/Direttore è supportata da idonei elementi valutativi espliciti nella scheda di cui al successivo art. 16 "Liquidazione annuale dell'incentivo".
5. In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza, sono esclusi dall'incentivazione.
6. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso dal Dirigente/Direttore agli Organi di controllo.

#### **Art 12 - Attività articolate e singole**

1. Qualora un'attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, D.L. e direttore operativi, Direttore dell'esecuzione e direttori operativi), compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.
2. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

#### **Art 13 - Assegnazioni coincidenti di più attività**

1. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

2. Nei casi di cumulo delle seguenti attività assegnate allo stesso dipendente, è applicato un abbattimento del 50% sulla percentuale minore:
  - a) Svolgimento da parte del RUP della verifica preventiva della progettazione (art. 42 Codice);
  - b) Effettuazione da parte del RUP della verifica di conformità per forniture e servizi (art. 116 Codice);
  - c) Espletamento da parte del RUP delle funzioni di direttore dell'esecuzione (art. 114 Codice);
  - d) Effettuazione da parte del direttore dell'esecuzione della verifica di conformità per forniture e servizi (art. 116 Codice).

#### **Art 14 - Attività del personale dirigenziale**

1. Ai sensi dell'art. 45, comma 4, ultimo periodo del Codice, le attività affidate al personale di qualifica dirigenziale non danno titolo alla corresponsione degli incentivi professionali di cui al presente regolamento.

#### **Art. 15 - Eventuali riduzioni**

##### **1. Mancato rispetto dei termini di esecuzione**

Ai sensi del comma 3 dell'art.45 del Codice, l'Amministrazione procede alla riduzione delle risorse finanziarie connesse al singolo servizio/fornitura nel caso in cui non siano rispettati i termini entro i quali devono essere eseguite le seguenti prestazioni che il RUP è tenuto a comunicare ai collaboratori o assistenti componenti dello staff individuato per l'attuazione di ciascun procedimento insieme ai contenuti dell'incarico attribuito:

- per le procedure di gara i termini coincidono con la programmazione e scadenario definito fra il dirigente della struttura competente, il RUP e gli addetti secondo quanto previsto nella medesima programmazione, salvo imprevisti procedurali da motivare dettagliatamente in sede di liquidazione dell'incentivo;
- per RES/DEC i termini coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'operatore economico per la esecuzione dei servizi o forniture comprese le sospensioni e proroghe regolarmente concesse. Nei casi di inadempienza da parte dell'appaltatore che comporti il mancato rispetto del termine contrattuale e/o la risoluzione del contratto di appalto, la riduzione riguardante l'incentivo potrà essere applicata in sede di liquidazione laddove risulti oggettivamente evidente l'inefficace azione di controllo e formale contestazione da parte del DEC e del RUP/RES. Analogo rispetto dei tempi di esecuzione concerne la corretta contabilizzazione delle prestazioni e la liquidazione delle fatture nei tempi prescritti;
- per la redazione degli stati di avanzamento o le verifiche di regolare esecuzione o conformità in corso di esecuzione per servizi e forniture, e per la relativa liquidazione, i termini coincidono con

quelli determinati dal Codice dei contratti pubblici nonché dai regolamenti o capitolati attuativi ed aziendali;

- per il collaudo/certificato di regolare esecuzione/certificato di verifica della conformità finale, i termini coincidono con quelli previsti dal Codice dei contratti pubblici e dalle ulteriori norme vigenti in materia, incluso il maggiore eventuale tempo necessario per l'esecuzione oggetto di contestazione all'appaltatore o per l'acquisizione di documenti o certificazioni necessarie al collaudo.

La riduzione di cui sopra viene applicata alle singole funzioni in misura proporzionale agli incrementi dei tempi o dei costi eccedenti e non conformi rispetto a quanto riportato ai punti soprastanti, alle disposizioni impartite ed alle norme del presente regolamento e verrà posta in detrazione dai compensi calcolati periodicamente. Sono tenuti in considerazione solo gli incrementi dei tempi direttamente imputabili alla attività dei soggetti destinatari degli incarichi e non dipendenti da inerzia o ritardi attribuibili a soggetti terzi.

## 2. Mancato rispetto delle norme codicistiche

Il RUP/RES/DEC può essere escluso dalla ripartizione dell'incentivo di cui al presente regolamento, con provvedimento motivato, quando non svolga i compiti assegnati dalle norme del Codice, dalle Linee Guida ANAC ed alle altre norme attuative con la necessaria e dovuta diligenza ovvero quando venga rimosso dall'incarico.

## 3. Incrementi dei costi

Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

## **Art. 16 - Liquidazione annuale dell'incentivo**

1. Il Dirigente/Direttore, nell'atto con il quale individua i soggetti di cui all'art. 2, stabilisce, sentito il Responsabile del Progetto, le percentuali di attribuzione dell'incentivo alle diverse figure professionali facenti parte del gruppo di lavoro per l'acquisizione di servizi o forniture sulla base delle percentuali indicate nella **tabella "Allegato I.1"** e delle limitazioni di cui all'art. 4.  
Sono oggetto di verifica, computazione e liquidazione tutte le prestazioni effettuate al 31 dicembre di ciascun anno solare riguardanti ciascun procedimento per servizi e forniture.
2. Ai fini della successiva quantificazione e liquidazione dell'incentivo da ripartire fra i soggetti facenti parte del gruppo di lavoro, il Dirigente/Direttore, previa relazione del Responsabile del Progetto competente alla gestione dell'effettuazione delle attività incentivate, procede entro 45 giorni dal 31 dicembre di ciascun anno solare, all'adozione dell'atto di liquidazione che deve avvenire entro il 30

aprile dell'anno successivo alla maturazione del diritto di riscossione delle quote nei termini che seguono.

3. Per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase di programmazione, valutazione preventiva dei progetti, predisposizione delle procedure di gara e controllo sulle procedure di gara, nonché per le attività del RUP sino alla fase dell'affidamento:
  - il Dirigente, su relazione del RUP, dà atto dell'avvenuta stipula del contratto, valuta il lavoro svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
  - il Dirigente competente propone od adotta la determinazione di liquidazione.

La liquidazione può essere prevista anche separatamente per lotti di gara aggiudicata, purché sia stata prevista la nomina del DEC in fase di esecuzione.

4. Per la quantificazione ed erogazione relativa alle attività inerenti la fase dell'esecuzione di contratti a durata annuale o pluriennale, l'ammontare degli incentivi previsto nel quadro economico dell'intervento deve essere diviso per la prevista durata contrattuale (inclusi ripetizioni e rinnovi, ma escluse le proroghe se non inizialmente previste dal contratto) nei termini che seguono:
  - il responsabile del progetto/RES documenta al Dirigente lo stato di avanzamento ovvero lo stato finale del servizio/fornitura, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
  - il Dirigente valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività, sulla base della documentazione di cui al punto precedente;
  - il Dirigente competente propone od adotta la determinazione di liquidazione.
5. Per la quantificazione ed erogazione relativa all'attività di collaudo, certificazione di regolare esecuzione e verifica di conformità finali:
  - il responsabile del progetto/RES documenta al Dirigente competente/Responsabile l'esito positivo del collaudo/certificazione di regolare esecuzione/certificato di verifica di conformità, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
  - il Dirigente competente propone od adotta la determinazione di liquidazione.
6. La determinazione dirigenziale per la quantificazione e la liquidazione degli incentivi riporta sinteticamente le seguenti attestazioni:
  - attività assegnate e espletate, nonché la compatibilità con l'attività ordinaria della Struttura competente alla realizzazione dell'opera;
  - assenza di eventuali ritardi nei tempi e di aumenti di costi previsti per l'acquisizione del servizio/fornitura imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;

- attestazione che gli importi spettanti per ciascun avente diritto sono ripartiti, ove necessario, secondo il principio di competenza, quindi, in relazione al numero di anni di esecuzione dell'incarico per i quali vengono indicate le somme da corrispondere per ogni annualità.

#### **Art. 17 – Applicazione disposizioni transitorie**

1. Rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento gli interventi relativi a servizi e forniture per i quali:
  - il bando, l'avviso o lettera di invito è pubblicato o trasmesso successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento;
  - le pubblicazioni sono precedenti all'entrata in vigore del presente regolamento a condizione che nei relativi quadri economici dei singoli interventi sia stato previsto l'ammontare delle rispettive risorse necessarie.
2. Gli oneri derivanti dal presente regolamento sono posti a carico del Bilancio di COeSO SdS Grosseto.
3. Il presente regolamento si applica a decorrere dalla data della sua pubblicazione.

#### **Art. 18 - Rinvii**

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si rimanda alle disposizioni del D. Lgs. 36/2023 nonché alle altre disposizioni normative vigenti.  
Nel caso in cui la regolamentazione della materia subisca essenziali modificazioni legislative, l'Ente provvede ad adeguare il presente Regolamento interno, al fine di conformarlo alle novità normative intervenute.

#### **Art 19 – Informazione e confronto**

1. Il Settore/Ufficio personale fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU) e, su richiesta della stessa, alle Organizzazioni sindacali di riferimento in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

#### **CAPO IV**

#### **Allegati**

**Allegato I.1**

<b>FUNZIONI TECNICHE</b>	<b>PERSONALE PREPOSTO</b>	<b>PERCENTUALE ATTRIBUITA</b>
Programmazione della spesa per investimenti	RUP	20%
La stesura e la valutazione preventiva dei progetti	RUP/COLLABORATORI	25%
Predisposizione delle procedure di gara	COLLABORATORI	20%
Controllo sulle procedure di gara	RUP COLLABORATORI	10%
Controllo sulla esecuzione dei contratti nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e dei costi prestabiliti;	RES/DEC/COLLABORATORI	10%
Elaborazione e rilascio del certificato di verifica di conformità per servizi e forniture	RES/DEC	10%
Altre attività svolte dal Responsabile unico del Progetto (RUP) o dal RES/DEC		5%
<b>TOTALE 100%</b>		<b>100%</b>

N.B. La percentuale attribuita a ciascuna funzione tecnica sarà ridistribuita tra le figure incaricate nell'atto di avvio della procedura.